



APINDUSTRIA
ASSOCIAZIONE PER L'IMPRESA

DECRETO SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO: PRIME ISTRUZIONI MINISTERIALI E INAIL

Il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 (c.d. decreto semplificazioni) pubblicato sulla G.U. n. 33 di pari data ha previsto misure di semplificazione per i cittadini e le imprese, il Ministero del Lavoro con la circolare 16 febbraio 2012 n. 2 (1) fornisce i primi chiarimenti operativi.

Nella circolare si segnalano le importanti novità introdotte dalla nuova norma in materia di astensione anticipata per le lavoratrici madri, comunicazioni obbligatorie nel settore turismo e pubblici esercizi, assunzione disabili, Libro Unico del Lavoro e responsabilità solidale negli appalti.

L'INAIL, ha emanato la circolare 21 febbraio 2012 protocollo n. 1275, relativamente al D.L. n. 5/2012, in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio (art. 18), libro Unico del Lavoro (art. 19), responsabilità solidale sugli appalti (art. 21).

Astensione anticipata delle lavoratrici madri

Il Ministero del Lavoro, con la circolare 16 febbraio 2012 n. 2, ha fornito i primi chiarimenti operativi relativamente alle nuove disposizioni previste dal D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 (c.d. decreto semplificazioni) pubblicato sulla G.U. n. 33, in materia di interdizione dal lavoro per le lavoratrici madri.

La circolare precisa che la competenza in via esclusiva a disporre tutta la procedura di interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza in caso di **gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose**, è disposta dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL), compresa l'adozione del provvedimento finale di astensione, sino ad oggi di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.

Le Direzioni territoriali del lavoro, potranno emanare i provvedimenti di astensione per le gravi complicanze della gravidanza entro e non oltre il 31 marzo 2012, mentre i competenti servizi delle ASL rilasceranno tali provvedimenti dal 1° aprile 2012.

Resta di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro l'istruttoria e l'emanazione del provvedimento di interdizione legata, invece, a condizioni pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e all'impossibilità di spostamento ad altre mansioni.

Comunicazioni obbligatorie nel settore turistico e pubblici esercizi

La circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2012 rammenta che l'art. 18 del D.L. n. 5/2012 ha abrogato quella parte dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001 nella quale si prevedeva la possibilità di comunicare ai Servizi competenti i c.d. lavoratori extra del settore turistico e pubblici esercizi entro 5 giorni dall'assunzione.

Pertanto anche i lavoratori extra sono soggetti agli obblighi comunicazionali generalmente previsti per i settori del turismo e dei pubblici esercizi rispetto ai quali è data la possibilità di effettuare una comunicazione - pur sempre preventiva - dei soli dati essenziali del lavoratore e del datore di lavoro, da completare entro i successivi tre giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro.

Con la nota del 16 febbraio 2012 si precisa che "nel settore turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro". La nota chiarisce inoltre che le aziende interessate sono quelle che, indipendentemente dall'applicazione del CCNL di riferimento, sono iscritte alla CCIAA con il settore ATECO 2007.

Collocamento obbligatorio

E' possibile richiedere il beneficio della sospensione dagli obblighi di assunzione, nei casi previsti dall'art. 3 comma 5 della legge n. 68/99, (Cassa integrazione guadagni straordinaria, amministrazione controllata, contratto di solidarietà, apertura delle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo).

Per poter usufruire della sospensione, il datore di lavoro presenta apposita comunicazione al competente servizio provinciale.

La circolare n. 2/2012, a seguito delle modifiche dell'art. 18 del Decreto n. 5/2012, precisa che in tutti i casi in cui il datore di lavoro abbia unità produttive ubicate in più province, le relative comunicazioni sono effettuate direttamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in particolare alla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro.

Libro Unico del Lavoro

L'art. 19 del D.L. n. 5/2012, confermando quanto già chiarito dal Ministero del Lavoro nel Vademecum sul Libro unico del lavoro del 5.12.2008 (2) e dall'interpello n. 47/2011 del 13 dicembre 2011 (3), aggiunge all'art. 39 comma 7 del DL n. 112 del 25 giugno 2008, relativo alle sanzioni in materia di Libro Unico del Lavoro, le definizioni di:

- omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione;
- infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati diverse rispetto alla qualità e quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate".

Il Ministero con la circolare n. 2/2012, chiarisce che, tali precisazioni lasciano sostanzialmente inalterate le modalità applicative delle sanzioni, e rammenta che tutte le violazioni in materia di Libro Unico del Lavoro, ad eccezione di quella per omessa conservazione, sono oggetto di diffida obbligatoria compresa quella per infedeltà delle registrazioni.

La circolare precisa inoltre che per le omesse registrazioni, andrà applicata una sola sanzione per ciascun mese di riferimento ed in base al numero dei lavoratori interessati (da euro 150 a euro 1.500 fino a dieci lavoratori, da euro 500 a euro 3.000 oltre dieci lavoratori), a prescindere dal numero delle omissioni contenute nel LUL (quindi, se le omissioni riguardano quattro lavoratori per tre mensilità la sanzione, a seguito di diffida ottemperata, sarà pari ad euro 150 x 3 mesi).

Responsabilità solidale negli appalti

L'art. 21 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 ha modificato l'art. 29 comma 2 del D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 e prevede che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

La circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2012 precisa che la solidarietà riguarda le quote di trattamento di fine rapporto in relazione al solo periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Inoltre il Ministero chiarisce che la nuova disposizione esclude espressamente dall'ambito della responsabilità solidale qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento, modificando la precedente interpretazione dell'interpello n. 3/2010.

L'INAIL, con circolare del 21 febbraio 2012 protocollo 1275, precisa che la responsabilità solidale, a differenza della precedente normativa, è estesa anche ai premi assicurativi compresi quelli INAIL.

Si precisa inoltre che, per il committente viene esclusa la responsabilità solidale per le sanzioni civili, dal 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5).

(1) Consultabile nel sito del Ministero del Lavoro:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B39EB920-DB8A-4243-8172-7BAC50CD3BF9/0/20120216_Circ_2.pdf

(2) Cfr. APIFLASH n. 27 dell'11 Dicembre 2008 pag. L/365.

(3) Consultabile nel sito del Ministero del Lavoro:

<http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/461F9312-A170-4C4F-822E-824ED31EFAFB/0/472011.pdf>

Di seguito si pubblica la parte del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 riferita alle semplificazioni in materia di lavoro e la circolare INAIL 21 febbraio 2012 protocollo n. 1275.

Si allega la circolare del Ministero del Lavoro 16 febbraio 2012 n. 2 e la nota ministeriale 16 febbraio 2012.

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (G.U. n. 33 del 9-2-2012 - S. O. n. 27) Sezione II Semplificazioni in materia di lavoro

Art. 15

Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza

1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.";

b) al comma 3, le parole: "e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "e' disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalita' definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,";

c) al comma 4, le parole: "puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro". Al medesimo comma la parola: "constati" e' sostituita dalla seguente: "emerge";

d) al comma 5, le parole: "dei servizi ispettivi" sono soppresse.

Art. 16

Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale - omissis

Art. 17

Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE

1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validita', che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la richiesta riguarda uno straniero gia' autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.»

b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.»

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo 38 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puo' essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a piu' datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed e' rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita' consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.

4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "La richiesta di assunzione, per le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale."

Art. 18

Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio

1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "Nel settore turistico" sono inserite le seguenti: "e dei pubblici esercizi".

2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo e' soppresso.

3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "al competente servizio provinciale" sono inserite le seguenti: "ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di unita' produttive ubicate in piu' province"; b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "al servizio provinciale competente" sono inserite le seguenti: "ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali"; c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "il servizio" sono inserite le seguenti: "ovvero il Ministero".

Art. 19

Semplificazione in materia di libro unico del lavoro

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o quantita' della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate."

omissis

Art. 21

Responsabilità solidale negli appalti

1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:

"2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento."

INAIL

Circolare 21 febbraio 2012 protocollo n. 1275

Oggetto: Decreto Legge n. 5/2012 in materia di semplificazione e di sviluppo:

- 1. Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio - art. 18*
- 2. Semplificazione in materia di Libro Unico del Lavoro - art. 19*
- 3. Responsabilità solidale sugli appalti - art. 21.*

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" [1], entrato in vigore il 10.2.2012, ha introdotto, tra le altre, importanti modifiche in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio, di Libro unico del lavoro e di responsabilità solidale sugli appalti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della pubblicazione del citato D.L. ha emanato l'allegata circolare n. 2/2012 [2] con la quale ha fornito prime indicazioni al riguardo.

Nel fare completo rinvio alle disposizioni impartite nella circolare ministeriale, si delinea di seguito un quadro di sintesi in merito agli argomenti indicati in oggetto.

1. Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio - art. 18

In forza delle modifiche/integrazioni introdotte dall'articolo in questione alla disciplina previgente in materia di comunicazioni obbligatorie, anche i cosiddetti lavoratori "extra" (assunti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni) sono soggetti agli obblighi di comunicazione preventiva generalmente previsti per i settori del turismo e dei pubblici esercizi, rispetto ai quali è data la possibilità di inoltrare una comunicazione semplificata da integrare entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Su tali novità normative, è intervenuta anche la Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del suddetto Dicastero che, con l'unita nota del 16.2.2012, prot. 2369 [4], tra l'altro, ha precisato:

- la tipologia delle aziende interessate (iscritte alla Camera di Commercio con il settore Ateco 2007, indicato nell'apposita tabella);
- le modalità "temporanee" di trasmissione delle Comunicazioni obbligatorie preventive semplificate per i lavoratori del settore turistico e dei pubblici esercizi di cui il datore di lavoro non è in possesso dei dati anagrafici completi;
- l'esigenza del legislatore di garantire la corretta instaurazione del rapporto di lavoro, rendendo peraltro effettiva l'applicazione della maxi sanzione prevista nel caso di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di assunzione al centro per l'impiego [5].

2. Semplificazione in tema di Libro unico del lavoro - art. 19

L'art. 19 del Decreto in materia di semplificazione, ha modificato l'art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 e s.m.i. In particolare, il nuovo disposto normativo chiarisce le nozioni di "omessa registrazione" e di "infedele registrazione", legittimando l'orientamento già espresso al riguardo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel Vademecum sul Libro unico del lavoro del 5.12.2008 [6] e nell'interpello n. 47/2011 [7].

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le omesse o infedeli registrazioni dei dati obbligatori sul Libro unico del lavoro [8]:

- in caso di omessa registrazione (violazione di tipo omissivo, cioè i dati non sono stati registrati [9]), bisogna far riferimento alle scritturazioni complessivamente omesse e non ad ogni singolo dato del quale manchi la registrazione [10]. Andrà quindi applicata una sola sanzione per ciascun mese di riferimento ed in base al numero dei lavoratori interessati a prescindere dal numero delle omissioni contenute nel Libro unico;
- in caso di infedele registrazione (violazione di tipo commissivo, cioè i dati sono registrati in modo non corrispondente al vero [11]), illecito si configura ogni qualvolta i dati riportati sul Libro unico siano qualitativamente o quantitativamente diversi da quella che è stata l'effettiva prestazione lavorativa resa o l'effettiva retribuzione erogata.

Si rammenta, a tale riguardo, che nel caso delle violazioni di cui sopra è applicato l'istituto della diffida obbligatoria di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e smi [12].

3. Responsabilità solidale sugli appalti - art. 21

L'art. 21 riscrive il comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 in tema di responsabilità solidale tra committente imprenditore o datore di lavoro, appaltatore e subappaltatore e, a differenza della vecchia formulazione normativa, chiarisce espressamente che tale responsabilità, oltre che ai contributi previdenziali, è estesa anche ai premi assicurativi, compresi, dunque, quelli INAIL.

L'art. 21 chiarisce, altresì, che i trattamenti retributivi che il responsabile in solido è chiamato a corrispondere comprendono anche le "quote di trattamento di fine rapporto".

Si richiama l'attenzione sulla previsione normativa riguardante l'esclusione espressa dall'ambito di tale responsabilità solidale di "qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento", a differenza di quanto fin qui sostenuto in via interpretativa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Pertanto, per il committente, dal 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 5/2012), è esclusa la responsabilità solidale per le sanzioni civili [13].

Sul tema della responsabilità solidale negli appalti si fa rinvio a successive istruzioni operative.

[1] D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 27 della Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012.

[2] Circolare n. 2/2012 del 16.2.2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'Attività Ispettiva: "D.L. n. 5/2012 (ed Decreto semplificazioni) - novità in materia di lavoro e legislazione sociale - primi chiarimenti interpretativi per il personale ispettivo". Allegato n. 1.

[3] D.L. 5/2012, Art. 18, comma 1: All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "Nel settore turistico" sono inserite le seguenti: "e dei pubblici esercizi".

D.L. 5/2012, art. 18, comma 2: All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo è soppresso.

[4] Allegato n. 2.

[5] V. art. 4, comma 1, legge 183/2010.

[6] Vademecum sul Libro unico del lavoro, allegato anche alla nota della Direzione Centrale Rischi dell'11.12.2008, prot. 0009239.

[7] Interpello n. 47/2011: "Libro unico del lavoro - registrazioni infedeli - nozione", trasmesso alle Strutture Territoriali con nota della Direzione Centrale Rischi del 15.12.2011, prot. 0008304.

[8] D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008 e smi, art. 39, comma 7.

[9] V. Circolare n. 20/2008 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

[10] Al riguardo, in tal senso si era espresso il Ministero nel Vademecum, sezione C, risposta n. 5.

[11] V. Circolare n. 20/2008 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

[12] V. nota Direzione Centrale Rischi del 14.8.2011, prot. 0006067: "Libro unico del lavoro - illeciti diffidabili - pluralità di violazioni - elaborazione e consegna del prospetto di paga di cui alla L. n. 4/1953".

[13] V. art. 21 D.L. 5/2012 e circ. MLPS 2/2012